



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



**Il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo**

Prof. Maurizio SIBILIO

**VERBALE DELLA  
RIUNIONE TELEMATICA**

**20 Novembre 2023**

Il giorno 20 novembre 2023, alle ore 12:00, si è riunito, in modalità telematica, il Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA), per la discussione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo per la valutazione dei percorsi di formazione degli insegnanti (DPCM 4 Agosto 2023) a.a. 2023/24;
- 3) Valutazione della proposta di istituzione Master per l'a.a. 2023/2024;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti, con collegamento in videoconferenza, su Google Meet:

- il Prof. Maurizio SIBILIO (Presidente del NVA);
- l'Avv. Antonio BALZANO (componente del NVA);
- la Prof.ssa Fiammetta FANIZZA (componente del NVA);
- la Sig.ra Beatrice MARTINO (componente del NVA).

Risulta invece assente la Prof.ssa Rosalinda CASSIBBA (componente del NVA), per concomitanti impegni didattici.

Sono altresì presenti con funzioni di supporto tecnico-amministrativo: la dott.ssa Annamaria VOLPE (Responsabile dell'Area Affari Generali) e la dott.ssa Dalila CAMPANILE (collaboratrice del Servizio tecnico di supporto al NVA e al Presidio di Qualità).

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. La dott.ssa Annamaria VOLPE assume le funzioni di segretario verbalizzante.

## **1. Comunicazioni**

Il Presidente informa che non ci sono comunicazioni da riportare al NVA.

## **2. Parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo per la valutazione dei percorsi di formazione degli insegnanti (DPCM 4 Agosto 2023) a.a. 2023/2024.**

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25.09.2023 è stato pubblicato il DPCM del 4 agosto 2023, recante la definizione del

percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del PNRR. Riguarda, l'istituzione di nuovi percorsi abilitanti, gestiti da Centri Multidisciplinari, individuati da Università e Istituzioni AFAM, anche in forma aggregata, accreditati presso il MUR.

Il DPCM stabilisce anche le Linee Guida e il contenuto dei programmi di formazione, le caratteristiche specifiche dei Centri Multidisciplinari, le strategie organizzative, i tetti massimi dei costi da imporre ai candidati. Sono, altresì, indicate le norme e le procedure per la prova finale per conseguire l'abilitazione docente per le Scuole Secondarie di primo e secondo grado nelle rispettive categorie di concorso. L'offerta formativa è erogata secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2017. I cinque allegati al DPCM individuano le differenti tipologie dei percorsi formativi e i relativi CFU/CFA.

Coerentemente con le linee guida ANVUR, le Università e le Istituzioni AFAM potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU/CFA solo nell'ambito dei percorsi formativi da 60 CFU/CFA accreditati. Il Presidente segnala, inoltre, che il decreto-legge n. 75 del 2023 (conv. dalla legge n. 112 del 2023) ha stabilito che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le attività potranno essere svolte telematicamente, in modalità sincrona, fino al 50% del totale, con eccezione dei tirocini e dei laboratori (anche in deroga al limite previsto dall'art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 59 del 2017).

Tanto premesso, il Presidente comunica al consesso che il MUR con nota del 17 ottobre 2023, ha inviato a tutte le Università le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024.

Le predette indicazioni operative del MUR prevedono che le Università hanno potuto presentare le documentate proposte di accreditamento dei nuovi percorsi, esclusivamente nella banca dati disponibile all'indirizzo <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, inderogabilmente entro il 10 novembre 2023, utilizzando le credenziali di accesso personalizzate fornite dal CINECA. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, nei 10 giorni successivi alla data di chiusura della procedura telematica per la presentazione delle istanze di attivazione dei percorsi formativi delle Università e delle Istituzioni AFAM, ha verificato l'ammissibilità delle medesime in ordine ai requisiti di sede e dei percorsi di formazione (comma 3 e comma 4, lettere a e b, nonché comma 5 dell'art. 4 del DPCM del 04/08/2023). In seguito, l'ANVUR, entro i 40 giorni successivi alla verifica di ammissibilità svolta dal MUR, esprimerà parere motivato in ordine ai requisiti di cui al comma 4, lettere da c) a g), dell'art. 4 DPCM 4/08/2023, avvalendosi della collaborazione dei Nuclei di Valutazione delle Università o delle Istituzioni AFAM, secondo i criteri definiti dalle Linee Guida approvate dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 231 del 26 settembre 2023 e con le modalità indicate nella nota ANVUR del 31.10.2023. Il Presidente specifica che le finalità della verifica che il Nucleo di Valutazione deve svolgere in questa fase sono riconducibili a una ricognizione e all'accertamento dei requisiti di

accreditamento iniziale al momento della presentazione delle proposte di istituzione. Egli aggiunge che, come previsto dall'art. 4, comma 1 del DPCM 4/08/2023, tali percorsi di formazione saranno soggetti anche all'accreditamento periodico, nell'ambito del quale il NVA terrà conto di ulteriori elementi di valutazione successivi.

Il Presidente informa che il giorno 9/11/2023 su richiesta del Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, ha avuto insieme alla prof.ssa Fiammetta Fanizza un incontro telematico con lo stesso Rettore, il Delegato rettorale alla Didattica, prof. Giorgio Mori e il prof. Giuseppe Annacontini, coordinatore del Centro Multidisciplinare di Ateneo presso il DISTUM, denominato "Centro di formazione della Docenza dell'Università di Foggia, per dei chiarimenti inerenti alla documentazione da inserire in piattaforma in fase di richiesta di accreditamento.

Il Presidente, propone, quindi, di analizzare direttamente sulla piattaforma <http://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, le proposte presentl e di predisporre la relazione di cui all'**Allegato n. 1**, in merito al parere da esprimere per ciascuno dei percorsi universitari in oggetto presentati dall'Università di Foggia.

Alle ore 12.30, il Presidente propone di interrompere il lavoro e di riaggiornarsi alle ore 13.15.

Alle ore 13.15 del giorno 20/11/2023, il Presidente dichiara riaperta la seduta.

Egli fa presente che, nel frattempo, gli è pervenuta una nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, (prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023), nella quale viene specificato che tutti i Direttori individuati nelle schede dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi. Riprende il lavoro di analisi della documentazione presente sulla piattaforma <http://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> e, dopo un ampio esame di tutta la documentazione inerente ai percorsi formativi proposti, e alla luce della normativa di riferimento viene disposto quanto segue.

VISTO il D.Lgs. n. 59 del 14.04.2017;

VISTO il Decreto Legge n. 75 del 22.06.2023;

VISTO il D.P.C.M. del 4.08.2023;

VISTE le Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione adottate nelle rispettive sedute del 7.11.2023, in merito alla "Costituzione Centro Multimediale e approvazione procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024";

VISTO il D.R. 960/2023 prot. 57205 del 10/11/2023, con il quale è stata prevista la riduzione da 20 a 18 posti dell'offerta formativa del percorso di formazione degli insegnanti per la classe di concorso A052;

CONSIDERATE le Linee Guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per gli insegnanti per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 approvate dall'ANVUR con delibera n. 231 del 26.09.2023;

VISTA la documentazione di progettazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado inserite nell'apposita piattaforma del CINECA entro il 10.11.2023;

CONSIDERATA la nota del 20/11/2023 (prot. n. 59884 – II/11 del 20/11/2023) trasmessa al Presidente del NVA dal Delegato di Ateneo alla Didattica, prof. Giorgio Mori, nella quale viene specificato che tutti i Direttori individuati nelle schede dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi

### **ESPRIME**

**parere favorevole** in ordine alle proposte dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado per l'a.a. 2023/2024 ed approva la relativa relazione tecnica che si allega al presente verbale (**Allegato n. 1**).

### **3. Valutazione delle proposte di istituzione di Master per l'a.a. 2023/2024.**

Il NVA approva all'unanimità il rinvio del punto n.3 dell'ordine del giorno che sarà discusso nella prossima seduta.

### **3. Varie ed eventuali.**

Il Presidente informa che non ci sono varie ed eventuali da discutere.

Alle ore 15,15 del 20 novembre 2023, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene approvato seduta stante, all'unanimità, dai componenti presenti.

Le disposizioni di cui al presente verbale sono immediatamente esecutive.

**Il Segretario verbalizzante**

**Dott.ssa Annamaria VOLPE**

**Il Presidente**

**Prof. Maurizio SIBILIO**

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da Maurizio Sibilio  
Data: 21.11.2023 14:31:46 CET



**ANNAMARIA VOLPE**  
21.11.2023 15:34:27  
GMT+01:00





**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA PER LA VALUTAZIONE DEI  
PERCORSI DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI A.A. 2023/24**

Approvata nella riunione telematica del 20 novembre 2023

## PREMESSA

Il **DPCM del 4 agosto 2023** definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e determina i criteri e i contenuti dell'offerta formativa, i requisiti dei centri, le modalità organizzative, i costi massimi a carico degli interessati, i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale, al fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado, per le relative classi di concorso. Tali percorsi universitari e accademici sono soggetti all'accreditamento iniziale e periodico, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, adottato su parere conforme espresso dall'ANVUR, sulla base dei requisiti e della procedura di cui all'art. 4 del DPCM 4 agosto 2023. L'ANVUR nell'esprime il parere motivato in ordine ai requisiti di cui all'**art. 4, comma 4, lettere da c) a g)**, dovrà avvalersi della collaborazione dei **Nuclei di Valutazione delle Università** o istituzioni AFAM. Su disposizione dell'articolo 4, comma 6 del DPCM 4 agosto 2023, l'ANVUR ha approvato e pubblicato sul proprio sito le [Linee Guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per gli insegnanti per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025](#). Come sopra detto, per la valutazione di ciascun requisito elencato, l'ANVUR deve tenere conto del parere espresso dai Nuclei di Valutazione delle Istituzioni che propongono l'attivazione dei suddetti percorsi di formazione entro il 22/11/2023. La procedura di presentazione delle istanze da parte delle istituzioni universitarie e del settore AFAM e i relativi pareri dei Nuclei di Valutazione devono essere formalizzati attraverso la piattaforma telematica appositamente predisposta dal Ministero e dall'ANVUR, in collaborazione con il CINECA all'indirizzo <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>. Le finalità della verifica che il Nucleo di Valutazione deve svolgere in questa fase sono riconducibili a una ricognizione e all'accertamento dei requisiti di accreditamento iniziale al momento della presentazione delle proposte di istituzione. Come previsto dall'art. 4, comma 1 del DPCM 4/08/2023, tali percorsi di formazione saranno soggetti anche all'accreditamento periodico, nell'ambito del quale il NVA terrà conto di ulteriori elementi di valutazione successivi.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nel predisporre la propria relazione in merito al parere da esprimere sulle proposte di istituzione dei percorsi universitari in oggetto presentati dall'Università di Foggia, ha tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. n. 59 del 14.04.2017;
- Decreto Legge n. 75 del 22.06.2023;
- D.P.C.M. del 4.08.2023;

- Linee Guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per gli insegnanti per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 approvate dall'ANVUR con delibera n. 231 del 26.09.2023;
- Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione adottate nelle rispettive sedute del 7/11/2023, in merito alla "Costituzione Centro multimediale e approvazione procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024";
- D.R. 960/2023 prot. 57205 del 10/11/2023 con il quale è stata prevista la riduzione da 20 a 18 posti dell'offerta formativa del percorso di formazione degli insegnanti per la classe di concorso A052;
- Documentazione di progettazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado inserite nell'apposita piattaforma del CINECA entro il 10.11.2023;
- Nota del Delegato del Rettore alla Didattica prof. Giorgio Mori (prot. 59884-II/11 del 20/11/2023), nella quale viene specificato che tutti i Direttori individuati nelle schede dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi.

**1. I PERCORSI UNIVERSITARI E ACCADEMICI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'A.A. 2022/23 PROPOSTI:**

<b>N.</b>	<b>Classe di concorso</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Direttore</b>	<b>SSD Direttore</b>	<b>Proposta n. posti massimi programmati</b>
<b>AMBITO UMANISTICO E DELLE SCIENZE MOTORIE</b>					
1	A011	Discipline letterarie e latino	Masselli Grazia Maria - PO	L-FIL- LET/04	20
2	A012	Discipline letterarie istituti II grado	Valerio Sebastiano - PO	L-FIL- LET/10	100
3	A018	Filosofia e scienze umane	Lopez Anna Grazia - PO	M- PED/01	100
4	A022	Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado	Minervini Francesco Saverio - PA	L-FIL- LET/10	100
5	AA25	Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Francese)	Riccio Anna - PA	L-LIN/01	50



6	AB24	Lingua e cultura straniera (Inglese)	Riccio Anna - PA	L-LIN/01	200
7	AD25	Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Tedesco)	Perrone Capano Lucia	L-LIN/13	20
8	A048	Scienze Motorie e sportive di II grado	Simonetti Cristiana - PA	M-PED/01	100
9	A049	Scienze Motorie e sportive di I grado	Dipace Anna - PO	M-PED/04	30
<b>AMBITO TECNO-SCIENTIFICO</b>					
10	A031	Scienze degli alimenti	Albenzio Marzia - PO	AGR/19	120
11	A034	Scienze tecnologie chimiche	Quinto Maurizio - PO	CHIM/01	80
12	A050	Scienze naturali chimiche e biologiche	Mori Giorgio - PO	BIO/17	100
13	A052	Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali	Albenzio Marzia - PO	AGR/19	18
14	B011	Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie	Albenzio Marzia - PO	AGR/19	20
15	B006	Laboratorio di odontotecnica	Troiano Giuseppe - PA	MED/28	10
16	B012	Laboratorio di scienze e tecnologie microbiologiche e chimiche	Corbo Maria Rosaria - PO	AGR/16	20
17	A027	Matematica e fisica	Maddalena Lucia - PO	SEC-S/06	100
18	A028	Matematica e scienze	Maddalena Lucia - PO	SEC-S/06	140
19	A026	Matematica	Maddalena Lucia - PO	SEC-S/06	140
20	A047	Scienze matematiche applicate	Maddalena Lucia - PO	SEC-S/06	50

## **2.ANALISI E VALUTAZIONE DELLE SINGOLE PROPOSTE**

Il NVA, per la stesura della presente relazione tecnico-illustrativa, ha preso visione della Scheda di Progettazione dei singoli percorsi di formazione e dell'ulteriore documentazione messa a disposizione dai proponenti sulla piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>. In accordo con quanto previsto dal D.P.C.M. del 4/0/2023 che ha definito i percorsi universitari in oggetto, il NVA ha verificato il possesso dei requisiti indicati nelle Linee Guida dell'ANVUR relativi **all'art. 4, comma 4, lettere da c a g) dello stesso DPCM** di seguito riportati:

- c) Direttore del percorso formativo.**
- d) Offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023.**
- e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio.**
- f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione.**
- g) Numero massimo di studenti ammissibili.**

Tra i requisiti stabiliti dall'ANVUR è previsto che l'offerta formativa dovrà essere accuratamente pianificata rispettando gli standard minimi e le competenze professionali relative alla classe di concorso. Anche il numero massimo di studenti ammissibili e i requisiti di aule e laboratori dovranno essere dettagliati, ponendo le basi per un'offerta formativa di qualità, secondo le specifiche indicazioni delle Linee Guida sul rapporto docenti-studenti, sulle misure organizzative aggiuntive per l'eventuale didattica a distanza e sulle dotazioni necessarie per aule e laboratori.

## **AMBITO UMANISTICO E DELLE SCIENZE MOTORIE**

### **PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *l'offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive

del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) *un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

### **Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) *l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*)

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

## **PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *l'Offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2,



almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) *un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere

certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** ((DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g) *l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*)

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

## **PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- Per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *(l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive

del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione** (*DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (*DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

**PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI I GRADO**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *(l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di



riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).**

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.
- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (*DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

**PERCORSO CLASSE DI CONCORSO AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA  
COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FRANCESE)**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *(l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;

2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione** (*DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

### 1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.
- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

### 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

### **Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g) *l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*)

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

## **PERCORSO CLASSE DI CONCORSO AB 24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *(l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.



Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).**

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.
- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati

i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g) *l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

**PERCORSO CLASSE DI CONCORSO AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TEDESCO)**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *(l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).**

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (*DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti;
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

## **PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DI II GRADO**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli standard minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *(l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2,



almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) *un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere

certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- **Laboratori:** nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- **Aule:** devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- **Strumentazione e software:** deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei software utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g) *l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole:**

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

## **PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DI I GRADO**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *(l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).**

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (*DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g)*  
*l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili)*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

## **AMBITO TECNICO SCIENTIFICO**

### **PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- Per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) (l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti



complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) *un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso

formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g)  
*l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*)

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

## **PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A034 SCIENZE TECNOLOGIE CHIMICHE**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *(l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di

riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).**

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.

- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (*DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

## **PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A050 SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- Per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) (l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti



complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) *un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti

delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g) *l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

**PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI  
PRODUZIONI ANIMALI**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- Per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *(l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di

riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).**

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.

- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (*DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g)*  
*l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili)*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

**PERCORSO CLASSE DI CONCORSO B011 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- Per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) (l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti



complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).**

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso

formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g) *l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

## **PERCORSO CLASSE DI CONCORSO B006 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *(l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2,

almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso

formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g) *l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

**PERCORSO CLASSE DI CONCORSO B012 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) (l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti



complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) *un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti

delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g) *l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

## **PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A027 MATEMATICA E FISICA**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) (l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti

complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).**

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti

delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (*DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g*)  
*l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

## **PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A028 MATEMATICA E SCIENZE**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *(l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.



3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) *un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere

certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g)  
*l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*)

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

## **PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A026 MATEMATICA**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *(l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive

del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) *un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione*).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.

- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

### **Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g) *l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*)

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

## **PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE**

**Lettera c) Direttore del percorso formativo** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, e vista la nota del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Giorgio Mori, prot. n. 59884-II/11 del 20/11/2023, nella quale viene specificato che tutti i Direttori dei vari percorsi di formazione sono titolari di insegnamento nei medesimi percorsi formativi, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**Lettera d) Offerta formativa** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4/08/2023).*

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

**Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera e) (l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato



o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.

4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:

- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);
- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

**Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).**

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:

#### 1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.
- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la

capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

## 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Si richiede inoltre di indicare le modalità che l'istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d'esame e il controllo del loro svolgimento.

**Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili** (DPCM 4/0/2023 art. 4, comma 4 lettera g)  
*l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*)

Il NVA ritiene che, dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, risultino soddisfatti i seguenti requisiti richiesti e, pertanto, esprime all'unanimità **parere favorevole**:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.